

Precisazioni in ordine alla corretta applicazione di quanto disposto dall'Avviso pubblico di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 151/2024 e ss.mm.ii. in materia di piena responsabilità del giovane insediato in una società semplice, con riferimento al modello gestionale dell'amministrazione disgiuntiva

Ferme restando le peculiarità riconducibili alle singole tipologie societarie, qualora il giovane non si insedi come unico capo dell'impresa, l'Avviso pubblico chiarisce che egli deve esercitare "*il pieno potere decisionale*" (par. 1.1), condizione declinata anche come necessità che "*le decisioni del giovane non siano inficiate dagli ulteriori soci*" (par. 1.3.1.6.2 e 1.3.1.6.3, come modificati con deliberazione n. 232/2024).

Per quanto riguarda le **società semplici**, tra i modelli gestionali previsti dal codice civile vi è quello dell'**amministrazione disgiuntiva**, secondo il quale "*l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri*"; pertanto, ciascun socio amministratore ha il potere di intraprendere da solo tutte le operazioni rientranti nell'oggetto sociale, senza essere tenuto a richiedere il consenso o il parere degli altri soci. Ai sensi dell'art. 2257 c.c., in caso di amministrazione disgiunta, gli altri soci amministratori hanno tuttavia il diritto di opporsi, **prima che l'operazione sia stata compiuta**. In tal caso, l'opposizione paralizza il potere decisorio del singolo amministratore in ordine all'operazione contestata. Sull'opposizione decide la **maggioranza dei soci** (amministratori e non), determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

A fronte di tale disciplina codicistica e tenuto conto delle condizioni richieste per l'insediamento di un giovane agricoltore, può dirsi che quest'ultimo ha il "*il pieno potere decisionale*" e le sue decisioni "*non sono inficiate dagli ulteriori soci*" non soltanto quando egli può assumere qualsiasi iniziativa e compiere, quindi, qualsiasi atto (circostanze che ricorrono nel momento in cui ricopre il ruolo di amministratore della società, secondo quanto prescritto dal Bando) ma anche quando può impedire che un altro socio amministratore assuma

iniziative e compia atti su cui non concorda. Infatti, se l'atto è già stato compiuto da parte di un socio amministratore in via disgiuntiva dagli altri, l'opposizione di cui al citato art. 2257 c.c. ha valore solo nei rapporti interni tra soci amministratori, rendendo l'uno responsabile nei confronti degli altri, ma l'atto è e rimane valido nei confronti dei terzi, in tal modo impegnando la società di persone all'esterno.

Ciò premesso, il diritto di opposizione può essere validamente esercitato dal giovane agricoltore insediato in una società semplice solo qualora sia messo nelle condizioni di conoscere, in anticipo, le azioni che l'altro socio amministratore intende intraprendere.

In conseguenza di quanto sopra esposto si ritiene di fornire le seguenti precisazioni, che tengono anche conto del fatto che vengono fornite in prossimità del termine fissato per la presentazione delle domande di premio (14/05/2024):

- nelle società semplici, in caso di amministrazione disgiuntiva si ritiene che la previsione - già nell'atto costitutivo o, anche, in una scrittura privata quale patto parasociale - di un obbligo informativo, a favore del giovane insediato ed a carico dell'altro/degli altri socio/soci amministratore/i, riguardante le azioni che si intendono intraprendere, costituisca elemento sufficiente per dirsi soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.3.1.6.2 dell'Avviso pubblico, come modificato con deliberazione n. 232/2024;
- la regolamentazione delle modalità con cui si intende assolvere a tale obbligo informativo è rimessa alla sola volontà delle parti, trattandosi di aspetti di natura strettamente privatistica;
- la documentazione contenente l'obbligo informativo di che trattasi, (atto costitutivo o sua integrazione o scrittura privata) dovrà risultare formata entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di premio, fissato al 14/05/2024;
- la documentazione di cui al precedente alinea deve essere presentata mediante caricamento nella gestione documentale del fascicolo aziendale, utilizzando il codice 00.8, di cui alla determinazione n. 19019/2016 e ss.mm.ii.;
- in analogia a quanto previsto al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni" (approvate con Deliberazione n. 2171/2021), in tema di "Rettifica della documentazione", si ritiene che l'integrazione all'atto costitutivo o la

scrittura privata contenenti l'obbligo informativo di che trattasi possano essere prodotti entro 10 giorni lavorativi dal termine previsto dall'Avviso per la presentazione della domanda di premio, ovvero entro il 28/05/2024, purchè risultino formati entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda di premio, fissato al 14/05/2024;

- qualora l'integrazione all'atto costitutivo o la scrittura privata non siano già stati caricati nella gestione documentale del fascicolo aziendale nei termini sopraindicati, potranno essere oggetto di apposita richiesta in fase istruttoria dal Settore competente, secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico. Anche in tale ipotesi, l'integrazione all'atto costitutivo o la scrittura privata devono risultare formati entro il termine del 14/05/2024.